

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

PARTE I. OGGETTO E PREMESSE GENERALI

Art. 1. Oggetto della valutazione

1. Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) è relativo all'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria viabilità locale*.
2. I lavori in appalto consistono sinteticamente in interventi di manutenzione straordinaria di diverse strade urbane: Via e Vico Lombardia, Via Milano, Via Piemonte, Via Liguria, Via Torino, Via Veneto, Via Abruzzi, Via Campania, Via Firenze, Via Trento, Via e Vico Flumendosa, Via Toscana, Via Umbria, Via Emilia, Via Tripoli, Via Lazio.
3. Poiché le attività previste dall'affidamento dovranno svolgersi all'aperto, non è prevista la presenza di dipendenti dell'Appaltatore all'interno di locali dell'Amministrazione; le lavorazioni sono localizzate in aree pubbliche (viabilità, spiazzi, ecc.); in tali aree di lavoro possono normalmente essere svolte attività da parte degli operai comunali e/o di ditte incaricate dell'esecuzione di altri lavori o servizi.
4. La descrizione puntuale dei lavori in appalto e di tutte le attività da svolgersi per la sua esecuzione è dettagliata negli elaborati di progetto, allegati alla lettera di invito unitamente al presente documento.
5. In particolare, per i lavori in oggetto, nella redazione del progetto sono stati predisposti i seguenti documenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
 - All. 10: *PIANO DI SICUREZZA*, comprensivo di:
 - *Analisi e valutazione dei rischi*
 - *Stima costi sicurezza*
 - *FASCICOLO DELL'OPERA*
 - All. 8: *CRONOPROGRAMMA - Diagramma di Gantt*
 - All. 9: *PIANO DI MANUTENZIONE*, comprensivo di:
 - *Manuale d'uso*
 - *Manuale di manutenzione*
 - *Programma di manutenzione*
6. Tali documenti sono redatti in osservanza della disciplina dei "*CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI*" di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare al Capo I, "*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*", che prevede la designazione del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Per il presente appalto tali figure coincidono con l'ing. Carlo Orrù, progettista e direttore dei lavori incaricato per l'intervento in oggetto.
7. Per quanto esposto si ritiene necessaria, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*", la redazione del presente documento, ai fini di una compiuta informazione, cooperazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti con particolare riferimento ai possibili rischi da interferenze e alla loro eliminazione e/o riduzione.

8. I "costi della sicurezza da interferenze", da escludere dal ribasso, sono stati individuati e quantificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Art. 2. Premesse, finalità e metodologia adottata

1. La normativa vigente -D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3- in caso di affidamento di contratto da parte di enti pubblici, richiede l'elaborazione di un "*unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*", c.d. DUVRI.

2. La redazione di tale documento fa parte degli obblighi connessi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008; al comma 1, lett. b) di tale articolo è anche previsto che il datore di lavoro committente fornisce ai soggetti affidatari "*dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*".

3. Inoltre, in tale ipotesi, (tutti) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

"a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

4. Con il presente documento si vogliono assolvere gli obblighi di legge di cui ai commi precedenti. In sede di affidamento sarà inoltre verificata l'idoneità tecnico professionale della Ditta appaltatrice ai sensi del comma 1, lett. a), del citato art. 26.

5. Il presente documento viene elaborato in forma assai sintetica e semplificata, in quanto le specifiche valutazioni -relative alle aree interessate e limitrofe al sito di intervento e alle specifiche lavorazioni da eseguire- e le conseguenti scelte di prevenzione e coordinamento atte a eliminare o ridurre i rischi sul lavoro, sono state fatte in sede di progetto e di redazione dei documenti e piani di sicurezza di cui al precedente art. 1, comma 5.

6. Sono pertanto qui valutate le possibili interferenze tra i lavoratori dipendenti dell'Ente appaltante e i lavoratori della/delle ditte esecutrici e degli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere.

7. Il presente documento viene elaborato secondo un iter finalizzato alla piena cooperazione e condivisione delle valutazioni e delle conseguenti scelte di prevenzione e coordinamento, atte a eliminare o ridurre i rischi sul lavoro; iter previsto in successivi passaggi ("revisioni"), che consentano con concretezza, ma anche con la necessaria formalità, la stesura di un documento finale efficace ai fini propri richiesti dalla norma. In particolare:

- il presente documento viene redatto dal committente, che "conosce" la propria organizzazione lavorativa, e allegato ai documenti di gara, unitamente al "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC); i costi delle misure previste per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze nello svolgimento delle attività e i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori non sono soggetti a ribasso;
- in sede di gara, nella predisposizione dell'offerta, gli operatori economici -che "conoscono" le peculiarità della loro specifica organizzazione di impresa, esaminano i documenti della sicurezza (con il supporto di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza / medico competente / RSPP / organizzazioni sindacali, ecc.) e formulano eventuali proposte migliorative; i costi per la sicurezza di cui al punto

precedente (prezzi unitari) non sono soggetti a ribasso, ma è possibile la differente articolazione delle misure di sicurezza previste e/o la loro eventuale sostituzione/integrazione con differenti nuove misure proposte;

- prima della stipula del contratto, il documento viene redatto nella forma definitiva da allegare allo stesso contratto e sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione; gli eventuali costi aggiuntivi della sicurezza di cui sopra vengono imputati sulle economie da ribasso e/o sulle somme a disposizione della stazione appaltante rimodulando il quadro economico; l'Appaltatore deve inoltre produrre il proprio specifico "Piano Operativo di Sicurezza" (POS) come al successivo art. 3; tale documento sarà redatto tenendo conto del presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) definitivo e del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC) allegato ai documenti di gara;
- nella fase di esecuzione del contratto, i documenti della sicurezza possono essere eventualmente rielaborati e adeguati in occasione di modifiche significative nelle modalità di esecuzione, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione, o a seguito di infortuni significativi, o ancora quando eventuali riscontri della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (come previsto dall'art. 26, c. 3, e dall'art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008).

8. Con l'adozione di tale procedura, articolata in diversi passaggi che prevedono reciproci scambi di informazioni e analisi qualificate, si ritiene di ottenere un documento di valutazione il più possibile completo, concreto ed efficace, in quanto si coinvolgono tutti i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono/devono, come per legge, cooperare nella valutazione delle situazioni di potenziale rischio derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e nella previsione delle opportune misure atte a eliminare e/o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 3. Disposizioni generali in materia di salute e sicurezza

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, prima della stipula del contratto o, in caso di consegna d'urgenza, prima della consegna dei lavori medesima, dovrà presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) le eventuali proposte di integrazione al PSC e/o al DUVRI allegati ai documenti di gara. Tali proposte potranno anche essere presentate in corso d'opera ove l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

2. Le proposte motivate di modifica o di integrazione del PSC e/o del DUVRI potranno riguardare i seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente non previste/prevedibili nei piani di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il CSE deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il CSE non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. In tali casi

l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Qualora il CSE non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. In tali casi, qualora l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

6. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Stazione appaltante il proprio specifico "Piano Operativo di Sicurezza" (POS) relativo ai lavori oggetto di appalto e allo specifico cantiere interessato, ai sensi ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), e dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, riguardante in particolare i rischi specifici propri, "interni", dell'attività della Ditta appaltatrice, nonché le misure adottate per eliminarli e/o ridurli al minimo, sottoscritto dal datore di lavoro della Ditta e dagli altri soggetti competenti.

7. Tale documento dovrà essere redatto tenendo conto del presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) definitivo e del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC) allegato ai documenti di gara, e dovrà considerare e valutare specificamente tutti gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro correlati alle proprie caratteristiche di impresa, al personale e ai mezzi a disposizione, alla propria organizzazione produttiva nello specifico cantiere interessato e nell'esecuzione dei lavori in oggetto, alle conseguenti scelte autonome nell'ambito della propria esclusiva sfera organizzativa e responsabilità.

8. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC. Il POS dovrà contenere e dettagliare la quantificazione degli "oneri aziendali della sicurezza", già indicati in sede di offerta.

9. La mancata presentazione del POS o la redazione non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

10. L'Appaltatore deve predisporre e fornire tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi, nonché fornire tutta la necessaria formazione e informazione.

11. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- la fornitura al personale di idonee divise e abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, nonché di cartellino identificativo con fotografia, preventivamente autorizzato, da indossare durante lo svolgimento del servizio;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà e dei terzi, nonché la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli oneri di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni obbligatorie antitetaniche ecc.) previste dalle norme vigenti e ogni altro provvedimento sanitario richiesto dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
- l'individuazione delle persone incaricate della sicurezza dei lavoratori (responsabile della prevenzione e protezione, preposti, ecc.) e della gestione delle emergenze;

- provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi (elementi di pericolosità e di rischio per la salute e l'ambiente, corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale, conduzione dei mezzi ed utilizzo delle attrezzature di lavoro, ecc.).

12. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8. L'Appaltatore deve notificare immediatamente alla Stazione appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei servizi richiesti, da parte dell'Appaltatore o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia causato qualsivoglia danno o perdita. L'Appaltatore deve predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro i termini di legge.

Art. 4. Normativa e documentazione di riferimento

1. Si fa riferimento alla seguente normativa e documentazione:

- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante "*Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163*", per le parti in vigore;
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 05.03.2008;
- "*L'ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze*", Settore Ricerca INAIL, edizione 2013;
- "*Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: aggiornamento delle prime indicazioni operative - Revisione settembre 2015*", a cura di ITACA.

PARTE II. MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI

Art. 5. Aree di lavoro, attività preliminari e logistica

1. Le aree di lavoro sono quelle individuate negli elaborati progettuali, nella viabilità urbana ivi indicata e riportata nelle premesse. Per le caratteristiche dei lavori richiesti, il PSC non prevede un'area di cantiere fissa, ma aree di lavoro (sub-cantieri) articolate per tenere conto dell'esecuzione temporale differenziata dei lavori, sotto la supervisione diretta del CSE.

2. È prevista la delimitazione e la segnalazione delle aree di cantiere con apposita segnaletica di sicurezza e segnaletica stradale, nonché la gestione di tali aree da parte del personale dell'Appaltatore, che avrà l'obbligo di procedere al fermo delle persone introdotesi impropriamente nelle aree di lavoro.

3. Durante i lavori è previsto di assicurare la percorribilità alle persone ed ai veicoli, per sensi alternati, in maniera da non dover bloccare temporaneamente la viabilità, pur garantendo di non interferire con le aree di cantiere mediante apposite delimitazioni e appropriata segnaletica.
4. Per le zone di stoccaggio dei materiali il PSC prevede che verranno individuate nell'area di cantiere più adatta e dimensionate in funzione delle quantità da collocare. L'accesso dei mezzi dovrà avvenire solamente previa apertura delle delimitazioni a tali aree e la segnalazione a terra con uomo segnalatore.
5. Non è prevista la presenza di lavoratori dipendenti della Ditta appaltatrice all'interno di locali dell'Amministrazione, se non per i normali rapporti tecnico-amministrativi, certamente al di fuori delle lavorazioni di cantiere.
6. È onere dell'Appaltatore effettuare le necessarie operazioni preliminari di sopralluogo, verifica delle condizioni operative e di sicurezza, nonché di allestimento e organizzazione delle aree secondo le necessità ed esigenze aziendali, come stabilito dalle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC e/o dal POS. Tali attività devono sempre costituire la prima fase di qualsiasi lavorazione, per garantire la sicurezza per i lavoratori e per i terzi.
7. Presso le aree e i mezzi utilizzati per i servizi oggetto di appalto dovranno essere sempre disponibili adeguate dotazioni per il primo soccorso e le medicazioni (cassetta di pronto soccorso, ecc.), secondo le norme vigenti e le regole e modalità operative della Ditta che saranno esplicitate nel POS.

Art. 6. Modalità organizzative generali

1. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, deve provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.
2. L'Appaltatore dovrà garantire la rispondenza di attrezzature e materiali alle vigenti norme e specifiche tecniche, nonché assicurare e verificare le necessarie autorizzazioni, omologazioni, certificazioni e gli adempimenti in genere necessari al loro corretto utilizzo.
3. L'analisi dei rischi relativi all'utilizzo di mezzi ed attrezzature, nonché la previsione delle modalità e misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati, non sono condotte nel presente documento ma ovviamente rinviate al POS della Ditta appaltatrice.
4. L'Appaltatore è tenuta in ogni caso a mantenere in perfetto stato le attrezzature da utilizzarsi durante l'esecuzione del servizio, assicurandone la regolare manutenzione e pulizia, con le dovute attenzioni al rispetto dell'ambiente.
5. Deve in ogni caso essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo ed essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente nelle sue diverse componenti, quali acqua, flora e fauna.

Art. 7. Riunioni di coordinamento, comunicazioni e verbali

1. La Ditta è tenuta a segnalare al CSE e alla Stazione appaltante le situazioni che possono costituire criticità, intralci, potenziali danni a viabilità, spazi pubblici, igiene pubblica, ecc..
2. Le riunioni di coordinamento sono stabilite/convocate dal CSE.
3. In caso di particolari esigenze [quali ad esempio: illustrazione/verifica dei piani di sicurezza; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; consegna di materiale informativo ai lavoratori; analisi di criticità connesse ai rapporti tra Ditta appaltatrice ed altri soggetti (Enti, società gestori infrastrutture tecnologiche,

altre imprese operanti nell'ambito dell'intervento, subappaltatori, ecc.); approfondimenti di particolari/delicate situazioni, che non rientrano nell'ordinarietà] potranno essere richieste dalla Stazione appaltante o dalla Ditta apposite riunione di coordinamento, che saranno adeguatamente verbalizzate.

PARTE III. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 8. Attività lavorative previste e rischi connessi

1. Le attività lavorative necessarie per l'esecuzione dell'intervento in oggetto derivano dal progetto esecutivo delle opere, redatto dal professionista incaricato ing. Carlo Orrù, designato per il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Nel progetto è infatti prevista la possibile presenza di più di una ditta esecutrice ed è quindi stato redatto dal suddetto coordinatore, come anticipato all'art. 1, il PSC.

2. In tale documento sono stati valutati i fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e, viceversa, i rischi che le lavorazioni comportano per le aree circostanti, nonché individuati, analizzati e valutati i rischi concreti derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni previste in cantiere e dalle possibili interferenze tra le stesse lavorazioni.

3. Le scelte progettuali ed organizzative generali del PSC prevedono l'allestimento, come sopra detto, di aree di cantiere temporanee, opportunamente delimitate e segnalate, vietate all'accesso dei non addetti ai lavori.

4. Per quanto sopra esposto, nel presente documento vengono valutati esclusivamente i rischi derivanti dalle interferenze –residuali rispetto a quelle già valutate nel PSC- che si potrebbero eventualmente verificare tra lavoratori addetti al cantiere (dipendenti delle ditte esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi) e operai comunali (dipendenti dell'Ente appaltante) o di altre ditte incaricate dal Comune (dipendenti di ditte affidatarie di altri lavori/servizi), nonché stabilite le relative misure di prevenzione e protezione.

5. Non vengono quindi considerati/valutati né i rischi già valutati nel PSC, né-tantomeno- i rischi derivanti dal normale e tipico utilizzo di mezzi e attrezzi necessari per lo svolgimento dell'appalto, in quanto non dovuti a interferenze con l'ambiente e le condizioni esterne ma intrinsecamente correlati all'ordinario uso di particolari attrezzature, peraltro in possesso delle singole ditte e non necessariamente di identiche caratteristiche. Per tali tipologie di rischi non è infatti prevista la valutazione in sede di DUVRI o di PSC, ma piuttosto in sede di POS. Sarà pertanto compito dell'Appaltatore, come per legge, condurre le opportune valutazioni in tal senso nella predisposizione e formalizzazione del POS.

Art. 9. Valutazione dei rischi da interferenze residuali e relative misure di prevenzione e protezione

1. I possibili rischi da interferenze che residuano dalle valutazioni già condotte dal Coordinatore in fase di progettazione sono individuati nei seguenti:

- rischi dovuti a interferenze tra lavorazioni in cantiere ed eventuali altre attività da parte degli operai comunali (es.: manutenzioni ordinarie sulla viabilità, cura e manutenzione verde pubblico, pulizia strade/caditoie/ecc., spazzamento stradale, ecc.).
- rischi dovuti a interferenze tra lavorazioni in cantiere ed eventuali altre attività da parte di dipendenti di altre ditte eventualmente incaricate dal Comune (es.: affidamento di altri lavori/servizi).

2. Per i fattori di rischio individuati si ritengono necessarie e sufficienti le seguenti misure di prevenzione e protezione, tese a eliminare ogni possibile criticità:

- **prima dell'avvio dei lavori si terrà una riunione di coordinamento tra Ufficio tecnico, ufficio Direzione lavori e CSE, Ditta appaltatrice/esecutrice/i, operai comunali, eventuali altre ditte incaricate dal Comune, onde definire congiuntamente come sfalsare in maniera temporale e/o spaziale gli interventi da eseguire, in base alle priorità, al fine di evitare la contemporaneità nel medesimo luogo di attività diverse che possono amplificare i rischi specifici di ogni singola lavorazione;**
- **durante l'esecuzione dei lavori, in caso di qualsiasi problematica, criticità o ipotesi di interferenze, dovranno essere tempestivamente informati il CSE e gli Uffici comunali per i provvedimenti del caso e/o l'adozione congiunta delle necessarie misure di prevenzione/protezione.**

3. Le misure di prevenzione sopra indicate non comportano costi aggiuntivi di sicurezza -da non assoggettare a ribasso- rispetto a quelli già valutati nel PSC.

PARTE IV. RECAPITI, INFORMAZIONI, MODULISTICA

Art. 10. Generalità dei soggetti interessati

Stazione appaltante	Comune di SARDARA
Sede legale	Piazza Gramsci 1 - 09030 SARDARA (SU)
Codice Fiscale	82000170926
Datore di lavoro dipendenti comunali	ing. Pierpaolo Corrias – Responsabile Settore Tecnico
Responsabile del procedimento	ing. Mario Pittaluga
Contatti	Tel 070 9345 01 – 070 9345 0210 E-mail ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it PEC affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	ing. Carlo Orrù
--	-----------------

Sede legale

Contatti

Organi di vigilanza	ASL n. 6 – Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI (SU) Tel 070.938.41
---------------------	--

	Ispettorato Provinciale del Lavoro – Via Pirastu 1 – 09125 CAGLIARI Tel 070.605.91.99
--	--

Art. 11. Informazioni e modulistica

Si faccia riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).



Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. ing. Pierpaolo Corrias

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be "P. Corrias".